GIURISDIZIONE TRIBUTARIA

Art. 32

Personale addetto agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie

Agli uffici di segreteria delle commissioni tributarie sono addetti dipendenti del Ministero delle finanze compresi in un apposito contingente del personale indicato nell'art. 10 della legge 29 ottobre 1991, n. 358. Il contingente del personale istituito a norma del comma 1 e' costituito con la dotazione indicata, complessivamente, nella tabella C e, per ogni commissione tributaria, nella tabella D. Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro, con proprio decreto determina ogni anno le variazioni da apportare alle dotazioni del contingente in relazione alle variazioni del numero di sezioni e del flusso dei ricorsi presso ogni commissione tributaria.

Versione in vigore dal 15 gennaio 1993, non più in vigore dal 16 settembre 2022 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Giurisdizione tributaria
Estremi	Decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
Capo	IV — Gli uffici di segreteria
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 gennaio 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/giurisdizione-tributaria/art-32-personale-addetto-agli-uffici-di-segreteria-delle-commissioni/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it